

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (ARTT. 37, 38, 39 GDPR)

TRA

Il Servizio Elaborazione Dati S.p.A. (P. IVA 01531780664), con sede in Località Campo di Pile – 67100 L'Aquila, in persona del legale rappresentante Gianfranco di Benedetto, da qui in poi anche SED

E

Antonio Palmisano nato a Torino il 18.01.1962, C.F PLMNTN62A18L219S, P.IVA: 14776651003 con Studio in Roma, via dei Monti di Pietralata 248 da qui in poi anche **Professionista o Responsabile della Protezione dei Dati**, siglabile RPD

Premesso che

- I) il Regolamento Ue n. 2016/679 (da qui in avanti GDPR), agli articoli 37, 38 e 39, prevede la funzione di Responsabile della Protezione dei dati;
- II) che SED intende procedere alla nomina del RPD;
- III) il sig. Antonio Palmisano possiede le qualità professionali richieste dall'articolo 37 GDPR, in particolare la conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, nonché capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 GDPR, il tutto come comprovato dal CV allegato al presente contratto;
- IV) SED e il RPD, ai sensi dell'articolo 38, par. 6, GDPR, danno atto ed attestano che non sussistono ragioni attuali o potenziali di conflitto di interesse

Tutto ciò premesso

SED e RPD convengono quanto segue.

1) PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto

2) OGGETTO DEL CONTRATTO

1. SED, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 37, 38 e 39 GDPR nonché ad ogni altro effetto previsto dalla normativa europea ed italiana, designa Antonio Palmisano, che accetta, quale ~~Responsabile della Protezione dei dati~~
2. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa da Antonio Palmisano in piena e totale autonomia nel contesto di un rapporto che esclude qualsiasi subordinazione con SED nonché qualsiasi direttiva, vincoli logistici, d'orario e disciplinari da parte del SED e comporterà da parte del RPD l'esecuzione dell'attività con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro.
3. Il presente contratto non potrà in nessun caso valere a costituire in capo a Antonio Palmisano il diritto alla trasformazione del presente rapporto contrattuale in quello di rapporto di lavoro dipendente.

3) DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha natura di contratto a tempo determinato e più precisamente sarà efficace a decorrere dalla data della stipula per i 12 (dodici) mesi successivi, con tacito rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi salvo disdetta di una delle parti, data alla quale cesserà di efficacia senza alcun bisogno di disdetta, restando esclusa ogni ulteriore proroga tacita.

2. Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contratto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo.

4) OBBLIGHI DEL RPD

1. Nella sua qualità di RPD, Antonio Palmisano assume l'obbligo di eseguire le attività indicate all'art. 39 del Regolamento.

2. Nella esecuzione dei propri obblighi Antonio Palmisano si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dall'articolo 1176 codice civile e dalle altre leggi in materia, nonché dalle norme deontologiche della professione.

3. A mera richiesta del SED, il RPD fornirà periodicamente la documentazione attestante la persistenza dei requisiti per lo svolgimento della funzione

4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37, 38 e 39, in particolare a proposito degli obblighi di cooperazione con le Autorità di Controllo, il RPD è tenuto alla segretezza nonché alla massima riservatezza in merito all'oggetto ed allo svolgimento dell'incarico, nonché al know-how, alle procedure ed ai sistemi messi eventualmente a disposizione da parte del SED nel corso dell'esecuzione del contratto. Gli stessi potranno essere utilizzati dal RPD solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, con esclusione tassativa di qualsiasi possibilità di loro utilizzo da parte del RPD, per sé o per terzi, durante e dopo la scadenza del contratto. Il RPD curerà e vigilerà che anche eventuali collaboratori o ausiliari mantengano il segreto sulle informazioni assunte in esecuzione o in occasione dello svolgimento dell'incarico.

5. Il RPD si impegna ad informare il SED dell'utilità di nominare consulenti, in particolare tecnico-informatici, il cui compenso professionale è da porre a carico del SED, che provvederà anche alla nomina del consulente individuato.

6. Qualora necessario il RPD può chiedere al SED di utilizzare previa autorizzazione del SED, anche i locali e le attrezzature nella disponibilità del SED. A tal proposito il RPD dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal SED in materia di protezione e sicurezza, e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile.

7. Il RPD trattiene, ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, la documentazione fornita dal Committente esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il SED.

8. Le parti concordano che il RPD, pur mantenendo la responsabilità nei confronti del SED, per lo svolgimento della prestazione, possa avvalersi, di sostituti e collaboratori, i cui nominativi saranno, previamente, comunicati, al SED.

9. Il RPD è in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali derivanti dagli obblighi assunti con il presente contratto.

5) OBBLIGHI DEL SED

1. Il SED si obbliga a

a) coinvolgere il RPD nelle questioni concernenti la protezione dei dati personali, sempre nei limiti dei compiti assegnati dal GDPR al medesimo RPD;

b) garantire al RPD, a mera richiesta, l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie ed utili per lo svolgimento dei compiti previsti dal RPD. A tale proposito il RPD potrà direttamente accedere ai locali e formulare richieste ai singoli Autorizzati al trattamento nonché ai Responsabili del trattamento;

c) garantire riscontro al RPD a qualunque comunicazione e istanza inerenti i propri compiti, nei termini richiesti dallo stesso, salvo giustificato motivo;

d) a sostenere il RPD nell'esecuzione delle sue funzioni, fornendogli le risorse necessarie, di capitali e umane, per assolvere tali compiti e ad assumere l'obbligo di sostenere le spese per i consulenti che il RPD dovesse indicare come utili per la protezione dei dati personali degli interessati.

6) CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo per le prestazioni dedotte nel presente contratto è di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA ed eventuale cassa.

2. Nel caso di cessazione anticipata dell'efficacia del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il corrispettivo verrà proporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto.

3. L'importo indicato non comprende:

3.1) attività di audit;

3.2) attività di assistenza stragiudiziale connessa a pre-contenziosi e contenziosi, attività di rappresentanza e difesa in giudizio;

3.3) contributi previdenziali, imposte e tasse;

3.4) attività di consulenza.

L'importo indicato comprende:

a) spese di trasferta;

b) spese di trasporto;

c) spese generali

d) spese per la formazione continua del RPD.

Eventuali ulteriori attività non riscontrabili all'interno del contratto on essere saranno evidenziate dal RPD ed oggetto di apposito preventivo da parte del professionista.

Rimangono a carico dei Titolari del trattamento: costi per attuazione misure di adeguamento, misure tecniche e organizzative previste dal GDPR; ogni altra attività non espressamente menzionata.

I compensi, così come stabiliti dal presente articolo, sono corrisposti a presentazione di regolare fattura nel rispetto delle seguenti tempistiche: pagamento semestrale, a 30 gg dalla fattura.

7) DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE

1. Nel caso di sopravvenienza di fatti, circostanze o ragioni di qualunque tipo e natura da cui possa derivare un conflitto di interesse, anche potenziale ed eventuale, ciascuna delle parti è tenuta a informarne l'altra parte al fine di concordare immediatamente le misure per rimediarvi.
2. Il SED è obbligato a non attribuire al RPD compiti o incarichi da cui possa derivare una situazione anche potenziale di conflitto di interessi.
3. Il RPD è obbligato ad astenersi dall'esecuzione di compiti o incarichi da cui possa derivare una situazione anche potenziale di conflitto di interessi, fermo l'obbligo di darne immediato avviso al SED.
4. Il RPD è esonerato da qualsiasi responsabilità per omessa esecuzione di compiti o incarichi da cui possa derivare una situazione anche potenziale di conflitto di interessi
5. Il RPD è tenuto a risarcire i danni derivati al SED per omesso o tardivo avviso dovuto ai sensi dei precedenti commi 1 e 3.

8) DATI DI CONTATTO

1. Il RPD si obbliga a garantire la sua reperibilità ai seguenti recapiti:

-cellulare: 3911090484, e-mail: antonio.palmisano@pceconsulenze.it,
pec: antonio.palmisano@arubapec.it

2. Il RPD acconsente alla comunicazione al pubblico limitatamente ai recapiti di posta elettronica.

3. Si dà atto che per le comunicazioni dell'Autorità di Controllo, degli interessati e di terzi il RPD sarà reperibile al seguente indirizzo: presso la sede del SED.

9) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4.8. è fatto divieto al RPD di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

10) ESTINZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata dall'articolo 3.
2. Nel caso di inadempimento di una delle Parti, relativo alle obbligazioni di cui al presente incarico, o verificandosi comunque un fatto che, anche se non previsto espressamente dalla presente scrittura, non consente la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, la parte adempiente potrà richiedere, a mezzo raccomandata A/R e/o PEC alla parte inadempiente o che comunque sia causa del fatto che non consente la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, di ottemperare alle obbligazioni a suo



carico entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali potrà recedere dal presente incarico, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

11) DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente indicato vigono le norme previste dal GDPR e dal codice civile.

12) MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a promuovere la mediazione obbligatoria avanti all'OCF Organismo di Conciliazione di L'Aquila.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti convengono che ogni controversia sarà di esclusiva competenza del Foro dell'Aquila.

13) REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, secondo comma e 40 del T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131.

14) ORIGINALI


Il presente contratto, formato da 5 pagine, e da un allegato (CV), viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma.

L'Aquila, 8 marzo 2023

Il Rappresentante legale SED

Gianfranco Di Benedetto



IL RPD

Antonio Palmisano



ALLEGATI

All. Curriculum RPD